

2020

TRIBUNALE DI BENEVENTO N. 1161/18 R.V.G.  
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Accordo di Ristrutturazione del Debito

INTEGRAZIONE DEL 08.10.2020

Professionista Gestore O.C.C.  
Avv. Aldo De Luca



Il sottoscritto Avv. Aldo De Luca, professionista gestore OCC,

Premesso che

- con provvedimento del 09.06.2020 la S.V. Ill.ma concedeva termine di 90 giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo di ristrutturazione in continuità, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 23/2020;
- con pec del 08.10.2020 il difensore del debitore Avv. Deodato Paolizzi ha fatto pervenire al sottoscritto nuova proposta di accordo, la quale rimodulando la precedente prevede quanto segue.
  1. la durata del piano rimane di anni 7;
  2. i crediti chirografari da finanziamento vengono soddisfatti nella percentuale del 50%;
  3. i crediti chirografari vantati dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione vengono soddisfatti nella percentuale del 50%;
  4. i restanti crediti chirografari vengono soddisfatti nella percentuale del 20%;
  5. i creditori privilegiati vengono soddisfatti per intero.

Per quanto, invece, concerne le posizioni creditorie vantate dal Banco di Napoli e derivanti da n. 2 mutui ipotecari rispettivamente di euro € 32.035,95 ed € 131.894,18, deve segnalarsi che il ricorrente nel ricorso a firma del difensore ha manifestato la volontà di escluderle dalla proposta di accordo dichiarando testualmente che i detti crediti privilegiati “... per i quali non risultano ancora scaduti i benefici del termine, vengono proposti fuori dall'accordo di sovraindebitamento, e considerati a tale titolo quali creditori estranei, con il perfezionamento di un accordo stragiudiziale di rinegoziazione del debito con il pagamento di una rata proposta di circa € 900,00 mensili sino a totale estinzione del debito”.

In riferimento a tali crediti privilegiati esclusi dalla proposta di accordo, il sottoscritto

attestatore, nel dare atto che la rata di pagamento prospettata dal debitore appare compatibile con la sostenibilità economico-finanziaria dell'accordo, segnala per completezza che in occasione della manifestazione di voto relativa alla precedente proposta di accordo con pec del 06.03.2020 veniva notiziato dalla Prelios Credit Servicing S.p.A. che gli stessi erano stati oggetto di cessione dal Banco di Napoli a Kerma SPV S.r.l. nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione e che quest'ultima conferiva, a sua volta, incarico a Prelios Credit Servicing S.p.A. di agire in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti.

Tanto Premesso

lo scrivente professionista esaminata la rimodulata proposta di accordo, nel riportarsi all'originaria attestazione, conferma la fattibilità e la convenienza del novellato accordo in continuità rispetto all'alternativa liquidatoria e chiede che la S.V. Ill.ma Voglia adottare i provvedimenti di cui all'art. 10 e ss. della citata legge.

Con osservanza.

Benevento, 08.10.2020

Il Professionista Gestore  
  
Avv. Aldo De Luca